

#### Condividi



Con l'entrata in vigore del <u>Decreto Legge n. 104/2020 (cosiddetto Decreto Agosto)</u>, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 Agosto, Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito *internet* le risposte alle domande più frequenti (*Faq*) con alcuni importanti chiarimenti in materia di riscossione rispetto a quanto già previsto dai precedenti decreti <u>"Cura Italia"</u> e "*Rilancio*".

In particolare, il <u>"Decreto Agosto"</u> **estende fino al 15 ottobre 2020** la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.



Agenzia Riscossione, guidata da Ernesto Maria Ruffini, fornisce dunque nuovi approfondimenti sulle modifiche alla normativa della riscossione introdotte in questi mesi a seguito dell'emergenza Covid-19. Vediamo nel dettaglio le misure del Decreto richiamate nelle *Faq* pubblicate sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. (di seguito riportate)

#### Sospesi versamenti, notifiche e procedure

Il <u>"Decreto Agosto"</u> estende l'arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel <u>Decreto "Cura Italia"</u> (D.L. n. 18/2020) e nel successivo <u>Decreto Rilancio</u> (D.L. n. 34/2020). In particolare, il nuovo provvedimento **differisce al 15 ottobre (prima era il 31 agosto)** il termine finale della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell'invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l'Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, in scadenza dall'8 marzo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, dal 21 febbraio 2020), che resteranno sospesi fino al 15 ottobre 2020 e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.



Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; pertanto, fino a tale data le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 16 ottobre 2020, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno di nuovo operativi.

#### Più tempo anche per le rate

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l'8 marzo e il 15 ottobre 2020. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020. Per tutte le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.

#### La "rottamazione" si può pagare entro il 10 dicembre



Il "Decreto Agosto" non è intervenuto sui termini di scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio". Pertanto, il termine "ultimo" entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 rimane fissato al 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018).

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 della "Rottamazione-ter", del "Saldo e stralcio" e della "Definizione agevolata delle risorse UE", il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell'anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate purché l'integrale versamento delle stesse avvenga entro il 10 dicembre 2020.

#### Crediti PA, pagamenti oltre 5 mila euro senza verifiche

Rimarranno sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l'Agente della riscossione non ha notificato l'atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono



quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 18 agosto 2020)

# Le risposte alle domande più frequenti sulle disposizioni in materia di riscossione, introdotte dai "decreti Cura Italia, Rilancio e Agosto"

(Risposte aggiornate al 31/08/2020)

#### FAQ n. 1

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate-Riscossione?

L'articolo 99 del D.L. n. 104/2020 (cosiddetto "Decreto Agosto") ha differito al 15 ottobre 2020 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" e successivamente slittato al 31 agosto dall'art. 154, lettera a) del D.L. n. 34/2020 "Rilancio".

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8 marzo (\*) al 15 ottobre 2020.



(\*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa".

(allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

#### FAQ n. 2

Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall' 8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020)?

No. Nel periodo di sospensione – dall'8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 – Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

# FAQ n. 3

Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l'8 marzo. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 15 ottobre 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.



### FAQ n. 4

I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 novembre 2020, vanno pagati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 novembre 2020.

#### FAQ n. 5

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall'8 marzo al 15 ottobre 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 novembre 2020.

# FAQ n. 6

Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?

Si. L'operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel



periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

## FAQ n. 7

Ho un piano di rateizzazione che alla data dell'8 marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30 novembre 2020 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?

Si. Il "Decreto Rilancio" estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.

#### FAQ n. 8

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).



#### FAQ n. 9

Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l'auto (o mi viene iscritta ipoteca sull'immobile)?

Dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest'ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all'iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 15 ottobre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l'Agenzia potrà richiedere l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile).

#### **FAQ n. 10**

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto?

Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua



cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.

# **FAQ n. 11**

Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell'entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 15 ottobre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.

# **FAQ n. 12**

Non riesco a pagare entro le previste scadenze dell'anno 2020 le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e Stralcio". Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici delle Definizioni agevolate?



No. Il "Decreto Rilancio" ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell'anno 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" entro il 10 dicembre 2020 senza l'applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.

#### **FAQ n. 13**

Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" entro il 10 dicembre 2020, quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la "Comunicazione" puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.

## **FAQ n. 14**

Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" in scadenza o scadute nell'anno 2020, effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre 2020?

No. Il "Decreto Rilancio" prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammette alcun ritardo. Quindi è necessario fare attenzione, perché il



pagamento delle rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio", effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

#### **FAQ n. 15**

Non ho pagato le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?

Si. Il "Decreto Rilancio" ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973) dei debiti oggetto di "Rottamazione" o di "Saldo e stralcio" per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell'anno 2019.

## **FAQ n. 16**

Il "Decreto Rilancio" prevede la possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti anche nel caso di decadenza dal beneficio della "Rottamazione ter" e del "Saldo e stralcio" per il mancato pagamento delle relative rate previste nell'anno 2019. Cosa succede se, in precedenza, questi debiti erano stati oggetto di una rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell'istanza di definizione



#### agevolata?

In questo caso la concessione della nuova dilazione, come previsto dall'art. 19, comma 3, lett. *c*) del D.P.R. n. 602/1973, è subordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate scadute del precedente piano di pagamento.


#### **FAQ n. 17**

È possibile ricevere assistenza agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione durante l'emergenza COVID-19? Posso presentarmi direttamente o devo richiedere un appuntamento?

A partire dal 15 giugno 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale, nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15. L'ingresso è consentito solo tramite appuntamento.

È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio "*Prenota ticket*", disponibile nell'area pubblica del portale e dell'App *Equiclick* senza necessità di pin e password.

In considerazione della sospensione fino al prossimo 15 ottobre 2020 delle attività di notifica e di riscossione (<u>D.L. n. 104/2020 "Decreto Agosto"</u>), i servizi di sportello al momento disponibili sono limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili, con esclusione dei pagamenti. Per informazioni su "come e dove pagare" consulta la sezione dedicata.





Rimangono ancora chiusi al pubblico i punti informativi, gli sportelli in cui sono in corso lavori di adeguamento alle disposizioni sanitarie vigenti e quelli con aperture settimanali ridotte o soggetti a restrizioni locali.

#### **FAQ n. 18**

Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La pubblica amministrazione farà le verifiche presso l'agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

No. Nel periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre) le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all'agente della riscossione (articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.